

## IN QUESTO NUMERO

1. **Intervento SRD02 Azione 02 “Investimenti per la riduzione di gas serra ed ammoniacca”.**
2. **Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”.**
3. **Bando ISI INAIL 2023: pubblicate le regole tecniche per l’accesso allo sportello informatico.**
4. **Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.**
5. **Ministero del Lavoro: figura del preposto – chiarimenti per le piccole aziende.**
6. **Disparità di genere: incentivi per assunzione.**

\*\*\*\*\*



### 1) **Intervento SRD02 Azione 02 “Investimenti per la riduzione di gas serra ed ammoniacca”.**

Nell’ambito dell’intervento SRD02 azione A2 sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca).

La dotazione finanziaria per l’intervento SRD02 azione A2 è di euro 13.000.000,00.

L’intervento intende favorire l’applicazione delle tecniche più efficaci per il miglioramento ambientale in termini di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniacca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

Sono **beneficiari** dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile che esercitano l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Le imprese devono definire progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniacca e gas serra nei processi produttivi, che si riconducono a tre linee principali:

- a. ricoveri per gli animali;
- b. stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- c. distribuzione degli effluenti di allevamento.

I progetti approvati dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo è consentita una richiesta di proroga massima di 180 giorni.

L'importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di **euro 20.000** e massima di euro **200.000,00**.

L'intensità dell'aiuto è pari al 75% della spesa ammissibile.

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

1. la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento;
2. la realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca;
3. la realizzazione di nuove vasche di stoccaggio coperte solo se in sostituzione di "lagoni" per un volume equivalente;
4. attrezzature di distribuzione a bassa emissività;
5. sistemi di depurazione dell'aria per l'abbattimento delle emissioni nei ricoveri.
6. Spese generali connesse alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti entro il limite massimo del 10% delle stesse.

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13:00:00 del **29/03/2024**.

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale, così come disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.  
(A. Caprara)

\*\*\*\*\*

## **2) Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”.**



Obiettivo del bando pubblicato a fine 2023 è l'**ammodernamento del parco macchine** attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili atte a consentire minor impatto ambientale nel settore agricolo.

L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'agricoltura di precisione, la sostituzione di veicoli fuori strada per agricoltura e zootecnia e per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

La somma assegnata alla Regione Emilia-Romagna è pari a **Euro 29.140.843,78, interamente dedicata al presente bando**.

Gli investimenti finanziati devono essere realizzati sul territorio della regione e mantenuti all'interno del territorio regionale fino alla conclusione del vincolo.

I beneficiari dell'aiuto sono:

- le imprese agro-meccaniche;
- le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni.
- I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- **essere iscritti alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;**
- avere Fascicolo Aziendale debitamente validato e aggiornato
- non essere destinatario di ordini di recupero pendenti;
- le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni non devono essere Impresa in difficoltà;
- avere una posizione previdenziale regolare.
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

**Nel caso di imprese agro-meccaniche**, dovranno inoltre **risultare iscritte al momento della domanda all'Albo regionale delle imprese agro-meccaniche**.

**Nel caso di imprese agricole** il richiedente dovrà inoltre essere "agricoltore attivo".

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.

I progetti devono garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo e contribuire al miglioramento climatico e alla trasformazione digitale.

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per le seguenti tipologie di macchinari:

→ **macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione**

Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto come sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica che soddisfino **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- 1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità;
- 2) presenza di un sistema di interconnessione leggera che sia in grado di trasmettere dati in uscita;
- 3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
- 4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- 5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

→ **Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci** ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.

→ **Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico** caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita,
- 2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

→ **Sostituzione di veicoli fuoristrada (trattori) per agricoltura e zootecnia**

Veicoli che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di motore esclusivamente elettrico o a biometano (non sono ammessi veicoli ibridi).
- 2) siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di **sostituzione di veicoli più inquinanti**, pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

### → **Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque**

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche.

Gli investimenti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

L'aliquota di contributo è fissata:

- a) l'80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori;
- b) il 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili negli altri casi.

La spesa massima ammissibile è pari ad euro **35.000,00**

sale a euro **70.000,00** per gli investimenti dedicati alla sostituzione di veicoli fuori strada per agricoltura e zootecnia.

Al bando si applicano i seguenti regimi di aiuto:

◆ **Aiuto di Stato per** le micro, piccole e medie imprese agricole quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) appartengono al settore della produzione primaria ovvero le imprese agricole che non svolgono attività di supporto alla produzione vegetale a favore di soggetti terzi.
- b) operano fuori dal settore della produzione agricola primaria ovvero alle imprese agricole che possono svolgere attività di supporto alla produzione vegetale a favore di soggetti terzi.

◆ **Aiuto "De minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("extra agricolo")**

Si applica nel caso di imprese:

- a) agro-meccaniche;
- b) micro, piccole e medie imprese agricole che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria ovvero alle imprese agricole che possono svolgere attività di supporto alla produzione vegetale a favore di soggetti terzi.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate perentoriamente **entro il termine del 15 marzo 2024**, esclusivamente secondo le modalità fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN.

La conclusione dei lavori e la presentazione della domanda di pagamento a saldo devono avvenire, per le aziende ammesse ai benefici, entro il **31/12/2025**.

Non sono **ammesse proroghe a tale scadenza**.

Fino alla data di adozione dell'atto di concessione i richiedenti possono presentare formale rinuncia senza incorrere in sanzioni.

La rinuncia dopo la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo casi di forza maggiore, comporta l'esclusione dalle provvidenze in materia di agricoltura per un periodo di mesi tre, dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.

Gli uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.

(A. Caprara)

\*\*\*\*\*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

### **3) Bando ISI INAIL 2023: pubblicate le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico.**

Lo scorso 20 dicembre è stato pubblicato l'avviso per il **Bando ISI** relativo all'anno **2023**, con il quale l'INAIL mette a disposizione **508,4 milioni di euro** in finanziamenti per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Finalità:**

L'Avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

#### **Destinatari dei finanziamenti:**

L'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

#### **Progetti ammessi a finanziamento:**

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli - Asse di finanziamento 5.

### **Risorse economiche destinate ai finanziamenti:**

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2023 – risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

È concesso un finanziamento a fondo perduto:

per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili

per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:

65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);

80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

### **Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:**

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l'acquisizione dell'ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento "Regole Tecniche e modalità di svolgimento".

Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziare risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda (cfr. artt. 4 "Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione" e 14 "Ammissione delle domande agli elenchi cronologici", Avviso pubblico ISI 2023). Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day - NCD).

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l'apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso Isi 2023.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.

Chiarimenti e informazioni di carattere generale sull'Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Allegato Calendario	Scadenze Isi 2023
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	in aggiornamento
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)	
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD	
Download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico	
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e Tabella temporale	
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori	
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici)	
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)	
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi	

(Ufficio Comunicazione)

\*\*\*\*\*

#### 4) Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura .

Come si ricorderà la legge di Bilancio 2023 ( comma 344, art. 1) definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà. In sostanza tra le tante forme di lavoro agricolo se ne aggiunge una ulteriore caratterizzata da subordinazione, temporaneità del



rapporto, occasionalità delle prestazioni ed avente limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale).

Data la struttura dell'istituto si applica quindi anche l' ordinaria disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato, pur nel contesto tipico del nuovo rapporto che evidenzia alcune deroghe alla disciplina ordinaria; ad esempio per tali prestazioni non si applicano le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore poiché finalizzate alla stabilizzazione del lavoro agricolo.

Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:

- a)** persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego;
- b)** percettori di NASpl, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
- c)** beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
- d)** titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni;
- e)** giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni;
- f)** detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

I soggetti prestatori, a eccezione dei pensionati, non devono avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (operai tempo indeterminato/OTI o operai a tempo determinato/OTD) nei tre anni precedenti; il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.

Possono stipulare contratti di LOAgri solo i datori di lavoro che operano nel settore dell'agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell'INPS con una preclusione ostativa per i datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i contratti collettivi dell'agricoltura, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l'assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici. Nemmeno è possibile assumere personale con qualifica impiegatizia.


Per inciso il riferimento alle attività stagionali indica chiaramente la volontà di limitare l'utilizzo dell'istituto alle sole attività agricole stagionali, e quindi, a lavorazioni, incluse le attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell'anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.). Nella disciplina del LOAgri non esistono limiti in relazione al numero di collaboratori (come invece per i CPO - ex voucher - per i datori con più di dieci dipendenti OTIND.)



I datori di lavoro agricolo per assumere OTDO, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

1. verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'assunzione mediante l'acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
2. inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria SARE.

Nella comunicazione al Centro per l'impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che, come detto, può avere una durata massima di dodici mesi.



L'obbligo dell'informativa al lavoratore, nei confronti dei prestatori di lavoro occasionale in agricoltura, viene concretizzato virtualmente con la mera consegna di copia della comunicazione di assunzione; l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla

base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Si segnala come dal punto di vista retributivo a fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai *"contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"* compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta al lavoratore in contanti.

Si rammenta che la remunerazione percepita dal dipendente non costituisce reddito imponibile essendo perciò esente da Irpef. In merito alla modalità di adempimento dell'obbligo contributivo per i rapporti di lavoro occasionale agricolo il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata per i territori svantaggiati (8,84%). I datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:

- a)** dovranno avvalersi o dotarsi, se sprovviste, del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza;
- b)** utilizzare le ordinarie procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione "PosAgri", secondo le istruzioni che saranno fornite dall'INPS (esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate dagli OTDO);
- c)** effettuare il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (come concordato con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viste le peculiari modalità di liquidazione e riscossione della contribuzione agricola unificata) unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.

Il lavoratore OTDO ha comunque diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL ; le giornate di lavoro agricolo subordinato occasionale effettivamente prestate confluiranno negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli.

L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo; il compenso erogato per LOAgri è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Si rammenta per inciso che la disciplina del LOAgri ha carattere transitorio e solamente per il biennio 2023-2024. La normativa del LOAgri prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'ipotesi di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Prevista l'applicazione di una sanzione a carico del datore di lavoro (da 500 euro a 2.500 euro) per ogni giornata in cui risulti accertata una violazione, consistente sia nell'utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, sia nella violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego sempreché tali violazioni non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Alle violazioni descritte non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Sul punto recentemente l'INPS ha diramato la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*\*



## 5) Ministero del Lavoro: figura del preposto – chiarimenti per le piccole aziende .

La competente commissione ministeriale (Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza - ex art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) nella seduta del 23 novembre 2023 ha precisato i contorni della figura del preposto. L'occasione è stata fornita dai quesiti posti al riguardo dalla Camera di Commercio di Modena. In specie l'ente camerale si è rivolto al Ministero del Lavoro per sapere:

- *se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;*
  - *se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;*
  - *se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;*
- se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.*

La Commissione del Ministero del Lavoro ha nell'interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 ha delineato, rispetto alla figura del preposto, il seguente quadro sistematico, basato sulle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Secondo l'art. 2, comma 1, lett. e), si definisce come "preposto"

la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

L'articolo 18 comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 ovvero i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, hanno l'obbligo di "...individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

L'art. 19, comma 1, lett. a), prevede con riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto n. 81 del 2008, che i preposti devono: "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

Ancora l'art. 19, al comma 1, lett. f-bis) prevede che i preposti devono: "...in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

L' art. 37, comma 7, prevede che: "Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo", il successivo comma 7-ter, stabilisce che: "Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". Da ultimo l'art. 55, comma 5, lettera d), contempla una specifica sanzione per la violazione tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis).

La Commissione ministeriale valutato il quadro normativo sopra riassunto ha ritenuto che:

- il legislatore ha inteso rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, e che pertanto in ogni caso per le aziende sussiste sempre l'obbligo di una sua individuazione,
- la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come *extrema ratio* – a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali,
- non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

(M. Mazzanti)

## 6) Disparità di genere: incentivi per assunzione .



Con il recente decreto n. 365, del 20 novembre u.s., il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno individuato per l'anno 2024 i settori e le professioni che si sono caratterizzati per aver un tasso di disparità uomo – donna superiore del 25% rispetto al valore medio annuo e che consentono la fruizione di incentivi all'assunzione.

Il tasso totale di disparità di genere, per gli occupati dipendenti, è aumentato dal 2022 dal 9,5% al 9,8%.

Si ricorda, in particolare, come la normativa agevolatrice sia stata introdotta, nell'ambito della riforma "Fornero", con l'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.

L'incentivo è riconosciuto per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a termine (comprensivo di eventuali proroghe) o di 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato anche per la trasformazione a tempo indeterminato.

Parimenti per i rapporti a tempo parziale e/o per le somministrazioni i predetti sgravi sono riconosciuti a tutti i datori di lavoro, imprese e professionisti, incluse le cooperative di lavoro e consistono in una riduzione contributiva pari al 50% del dovuto a carico del datore.

Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni di "lavoratori svantaggiati" e precisamente a: uomini o donne con almeno 50 anno di età e disoccupati da oltre 12 mesi; donne di ogni età residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di ogni età con professione o di un settore caratterizzati da disparità occupazione e di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di ogni età, ovunque residenti, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Come si vede, dal decreto interministeriale in commento, i settori produttivi in cui la disparità di genere è maggiore sono quelli delle costruzioni (82,4%), industria estrattive (76,1%), settori acqua e gestione dei rifiuti (64,4%), trasporto e magazzinaggio (57%).

Il tasso di disparità raggiunge il 59,2% per le professioni apicali (imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende); da notare come nelle forze armate la disparità raggiunga il 98,3%.

### Settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% le disparità media uomo – donna

Sezioni Ateco 2007	Tasso di disparità
Agricoltura	45,9
Industria	
Costruzioni	82,4
Industria estrattiva	76,1
Acqua e gestione rifiuti	64,4
Industria energetica	44,2
Industria manifatturiera	43,6
Servizi	
Trasporto e magazzinaggio	57,0
Informazione e comunicazione	36,5
Servizi generali della PA	30,8

**Professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% le disparità media uomo – donna**

<b>PROFESSIONE (CP2011)</b>	<b>Tasso di disparità</b>
91 - Ufficiali delle forze armate	98.3
74 - Conduuttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	95.9
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	95.5
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	95.1
92 - Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate	94.8
93 - Truppa delle forze armate	87.5
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	67.5
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	66.1
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	63.5
71 - Conduuttori di impianti industriali	63.2
12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	59.2
21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali	55.9
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	55.4
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	50.8
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	47.3
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	46.9
72 - Operai semiqualeificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	38.8
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	28.2
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	22.9
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	14.0

(M. Mazzanti)